

*OGGETTO*

### PROFILI FISCALI DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

*AGGIORNAMENTO*

**6 DICEMBRE 2022**

*RIFERIMENTI NORMATIVI*

ARTT. 50, comma 2 lettera c-bis, 51, 56, 88, 95 comma 5, 105, comma 4, TUIR, CIRCOLARI AE 18.6.2001, N. 57/E, 6.7.2001, N. 67/E 12.12.2001, N. 105/E, RISOLUZIONE n. 124/E/2017

*ALLEGATI*

ALLEGATO 1 - VERIFICHE DA ESEGUIRE SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

*CLASSIFICAZIONE*

DIRITTO TRIBUTARIO  
TUIR  
COMPENSI AMMINISTRATORI

*CODICE CLASSIFICAZIONE*

20  
010  
095

*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE N. 90/2021 - PROFILI FISCALI DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

*REFERENTE STUDIO*

**Dott.ssa Adriana ADRIANI**

*BRIEFING*

L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell'incarico.

In ogni caso, l'erogazione dei compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:

1. Il rispetto del principio di cassa;
2. La verifica dell'esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. Il coordinamento con l'imputazione a Conto Economico.

Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.

### **PRINCIPIO DI CASSA**

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2022 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il **principio di cassa**.

In particolare, l'art. 95, co. 5, D.P.R. 917/1986 prevede per i compensi amministratori in via eccezionale la deducibilità in base al criterio di cassa e non di competenza. La norma dispone infatti per queste voci la deducibilità nell'esercizio in cui sono corrisposti. La regola risulta applicabile anche agli amministratori non soci nonché agli amministratori di società di persone.

La scelta del regime di deducibilità per cassa è da attribuire al fatto che il Legislatore ha voluto evitare politiche fiscali vantaggiose per la società, consistenti nell'imputare per competenza, come costi, i compensi riconosciuti agli amministratori, deducendoli, così, senza che i percipienti provvedessero alla loro tassazione.

Nella pratica si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

- ➔ Amministratore con rapporto di collaborazione
- ➔ Amministratore con partita Iva

### **COMPENSI AD AMMINISTRATORE CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE**

Nel primo caso, le somme corrisposte all'amministratore quale compenso sono assimilate al reddito da lavoro dipendente, e al fine di determinare il periodo d'imposta nel quale devono essere imputate, occorre tenere conto che per detto reddito è prevista la possibilità di applicare il principio di cassa "allargata".

Infatti, ai compensi, assimilati ai redditi di lavoro dipendente, corrisposti agli amministratori di società per prestazioni rese nel 2022, è applicabile il principio di cassa "allargata", in base al quale dette somme concorrono a formare il reddito 2022 dell'amministratore e sono deducibili dalla società erogante nel 2022 se sono corrisposte entro il **12 gennaio 2023**.

Conseguentemente, relativamente al 2022, il reddito dell'amministratore è costituito dalla somma tra i compensi percepiti entro il 31.12.2022 e i compensi percepiti entro il 12.1.2023 riferiti a prestazioni rese nel 2022.

Per effetto dell'applicazione del principio di cassa allargata, sulle somme erogate fino al 12.1.2023 e relative a prestazioni effettuate nel 2022, la società deve:

- Operare le ritenute sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel 2022;
- Attribuire le deduzioni (carichi di famiglia, ecc.) nella misura prevista per il 2022.

L'applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali, pertanto, i compensi riferiti a prestazioni rese nel 2022 e pagati entro il 12.1.2023 sono assoggettati alle aliquote previdenziali in vigore nel 2022.

I compensi riferiti alle prestazioni rese in un determinato periodo d'imposta e corrisposti

dopo il 12 gennaio dell'anno successivo seguono la regola generale in base alla quale la tassazione delle somme avviene nell'anno in cui le stesse sono percepite.

Quindi, se le somme relative a prestazioni eseguite nel 2022 siano corrisposte dopo il 12.1.2023, per l'amministratore le stesse costituiscono reddito 2023 e la società deve:

- Applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel momento della percezione del reddito (2023);
- Calcolare le deduzioni nella misura spettante nel 2023.

### COMPENSI AD AMMINISTRATORE CON PARTITA IVA

Il principio di cassa "allargata" non è invece applicabile al lavoratore autonomo (in possesso di partita IVA) che svolge anche mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività, ossia per le quali sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l'attività di lavoro autonomo esercitata (tipicamente ragionieri e dottori commercialisti).

Rientra nell'ambito del reddito di lavoro autonomo anche il caso di un professionista amministratore di una società esercente un'attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche dell'attività professionale esercitata (esempio tipico è quello di un ingegnere edile membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria o di una società operante nel settore delle costruzioni).

Tenendo presente quanto sopra, il reddito 2022 dell'amministratore professionista è determinato sulla base di quanto effettivamente incassato nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022.

In questo caso, la società dovrà procedere al versamento della ritenuta d'acconto che va effettuata entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Così la ritenuta d'acconto sul compenso erogato nel mese di dicembre 2022 va versata entro il 16.1.2023.

Ricapitolando, con riferimento al periodo d'imposta in corso (2022) si riportano nella tabella che segue le due situazioni innanzi prospettate:

|                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMMINISTRATORE CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE</b><br>(VIENE EMESSO CEDOLINO PAGA) | I compensi sono deducibili dalla società nel 2022, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2023 (c.d. principio di cassa "allargata"). |
| <b>AMMINISTRATORE CON PARTITA IVA</b><br>(VIENE EMESSA FATTURA)                      | I compensi sono deducibili dalla società nel 2022, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2022.                                      |

Per effetto della normativa antiriciclaggio, ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio e quindi non possano essere pagati in contanti, è necessario che entro le suddette scadenze (12.1.2023 ovvero 31.12.2022):

- ✓ Sia consegnato un assegno bancario "datato" all'amministratore;
- ✓ Sia disposto il bonifico a favore dell'amministratore.

Inoltre, si ricorda che il compenso dell'amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Peraltro, sarà opportuno indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

### ***ESISTENZA DELLA DELIBERA***

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione / pagamento secondo quanto sopra evidenziato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da un'apposita delibera assembleare; a titolo esemplificativo nella tabella in allegato alla presente Circolare, si riportano le possibili soluzioni che è bene verificare per l'anno 2022 e adottare in previsione del prossimo avvio del 2023.

### ***COMPENSO DELIBERATO E NON PAGATO***

In tempi di crisi, può accadere che la società provveda al pagamento di una parte del compenso già deliberato per l'amministratore e, in corso d'anno, si accorgono del fatto che l'onere non è più sostenibile, e decidono conseguentemente di eliminare il residuo compenso dovuto all'amministratore.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell'Amministratore all'incasso del compenso. Tuttavia, è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l'Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento. Ciò determinerebbe l'obbligo di tassazione del compenso stesso. E' allora preferibile che l'assemblea decida di revocare il compenso, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l'erogazione della remunerazione.

### ***ACCANTONAMENTO TFM AMMINISTRATORI***

Gli amministratori delle società di capitali, oltre al compenso per l'incarico svolto, possono ricevere dalla società, alla scadenza del loro mandato, un'indennità per trattamento di fine rapporto (TFM), analogamente a quanto previsto per i dipendenti con i TFR.

L'indennità TFM non è disciplinata in modo specifico dal Codice Civile, ma piuttosto il suo ammontare è determinato, secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell'impresa, all'interno dello statuto societario ovvero mediante delibera assembleare dei soci.

L'ammontare di TFM così determinato viene poi accantonato dalla società stessa in previsione del momento in cui scadrà il mandato degli amministratori.

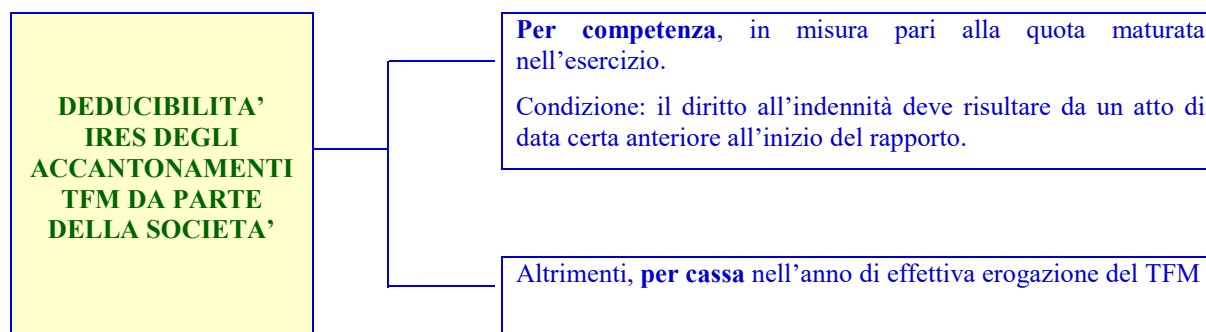
### DEDUCIBILITA'

La risoluzione n. 124/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per le società, è prevista la deducibilità IRES degli accantonamenti relativi all'indennità di TFM prescinde dal momento in cui essa viene effettivamente corrisposta all'amministratore, seguendo invece il criterio della competenza economica: in tal modo la società può in ogni periodo d'imposta dedurre la quota di accantonamento maturata nell'esercizio (art. 105, comma 4, TUIR), analogamente a quanto avviene per gli accantonamenti relativi al fondo TFR dei dipendenti.

Tuttavia, per effetto del rinvio operato dall'art. 105, comma 4, del TUIR all'art. 17, comma 1 lett. c) del TUIR, la deducibilità dell'accantonamento in esame sulla base del principio di competenza è legata alla condizione che il diritto all'indennità risulti da un «atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto».

In caso contrario, la deduzione del relativo costo avverrà per cassa nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità medesima. In altre parole, qualora la condizione della data certa non risulti soddisfatta, secondo l'orientamento dell'Agenzia, la società può dedurre i relativi importi per cassa, ossia nell'anno di corresponsione del TFM all'amministratore, con la conseguenza che la società è tenuta ad effettuare:

1. Alla chiusura di ogni esercizio, una variazione fiscale in aumento pari all'importo dell'accantonamento stanziato per competenza;
2. Nell'esercizio di erogazione del TFM all'amministratore, una variazione fiscale in diminuzione pari all'ammontare dell'indennità corrisposta.



### RINUNCIA AL TFM

Talvolta può accadere che per svariati motivi gli amministratori decidano di rinunciare al TFM. Tale rinuncia, ovviamene, produce degli effetti fiscali sia in capo alla società che in capo all'amministratore, che si differiscono a seconda che quest'ultimo sia o meno socio della società.

### EFFETTI IN CAPO ALLA SOCIETÀ

In generale, con riguardo agli effetti in capo alla società se la rinuncia è effettuata da parte di amministratori – soci, trova applicazione l'art. 88, comma 4 – *bis*, TUIR che è stato recentemente inserito ad opera del D.lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione). Nello specifico, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a decorrere dal 2016: «La rinuncia totale ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede

*il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero».*

In sostanza, la rinuncia dei soci – amministratori ai crediti vantati nei confronti della società, per quest'ultima:

- ◆ Non rileva nel limite del valore fiscale del credito (che deve essere comunicato);
- ◆ È imponibile come sopravvenienza per la parte che eccede tale valore.

Tuttavia, in mancanza di una dichiarazione di atto notorio con cui il socio dichiara il valore fiscale del credito, il costo fiscale è assunto pari a zero, e la società deve assoggettare a tassazione l'intera sopravvenienza attiva.

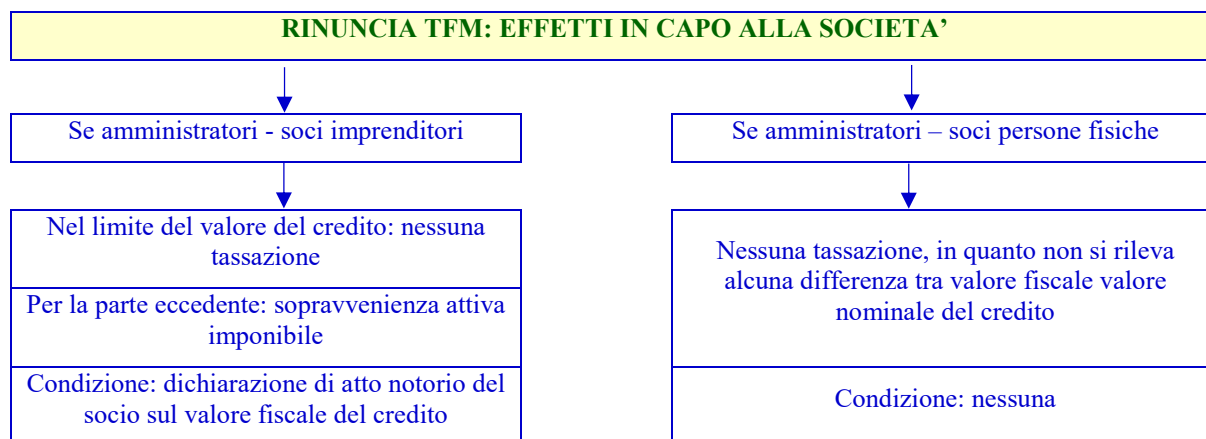
In altre parole, nei limiti del valore fiscale del credito

- ⇒ Il socio aumenta il costo della partecipazione;
- ⇒ Il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto (non tassabile); solo l'eccedenza rispetto a tale valore, infatti, costituisce una sopravvenienza imponibile.

Tuttavia, è appena il caso di precisare che laddove l'amministratore che rinuncia al TFM sia un socio – persona fisica:

- ⇒ Il socio aumenta il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta;
- ⇒ La società, invece, non dovrà tassare alcuna sopravvenienza, in quanto essendo l'amministratore una persona fisica - non imprenditore, non è ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale del credito rinunciato ed il suo valore nominale.

In tale ipotesi, infatti, non si ritiene necessaria neppure la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia (articolo 88, comma 4-bis, secondo periodo), non potendosi verificare quelle distorsioni - dovute appunto alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale (ad esempio, per effetto di una svalutazione) - che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili soltanto in presenza di un'attività di impresa.



Per quanto invece concerne gli amministratori non soci, in tale circostanza non trova applicazione il comma 4 – bis del citato art. 88, TUIR, bensì si dovrà applicare il comma 1 del



medesimo, secondo cui: *«si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi».*

Pertanto, stante la su richiamata normativa, in capo alla società si avrà una sopravvenienza attiva:

- ✱ Imponibile, se la stessa ha dedotto le quote di TFM accantonate
- ✱ Non imponibile, se essa non ha dedotto le quote di TFM accantonate

### EFFETTI IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE

Per quanto riguarda la rilevanza reddituale della rinuncia al TFM in capo agli amministratori, l'Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione 124/E ha chiarito che per gli amministratori soci, il TFM:

- ❖ Costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, TUIR ovvero reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 TUIR se l'incarico di amministratore rientra nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo.
- ❖ La tassazione segue il principio di cassa, con imposizione fiscale al momento dell'effettiva percezione;
- ❖ La rinuncia ad esso comporta:
  1. Un aumento del costo della partecipazione
  2. L'obbligo di sottoporre a tassazione il suo ammontare mediante l'applicazione da parte della società della ritenuta d'imposta, in quanto opera una presunzione di "avvenuto incasso" del credito

Diversamente, per quanto attiene agli amministratori non soci, essi non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale, poiché in assenza di una contropartita alla rinuncia del credito e non potendo aumentare il valore della partecipazione, non opera il sopra citato principio del c.d. incasso giuridico. In tal caso, dunque, sarà eventualmente solo la società a sottoporre a tassazione la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al TFM, nei limiti in cui abbia dedotto gli accantonamenti effettuati in passato.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

**STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)

**Dott.ssa Adriana ADRIANI**

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 67/2022

PAGINA

8/9

### ALLEGATO 1 - VERIFICHE DA ESEGUIRE SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMMINISTRATORE<br/>SENZA COMPENSO</b>                                                                                                            | <p>È consigliabile che l'assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l'opera svolta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AMMINISTRATORE<br/>CON COMPENSO<br/>STABILE EROGATO IN<br/>RATE MENSILI<br/>(OPPURE CON<br/>DIVERSA<br/>PERIODICITÀ) NEL<br/>CORSO DELL'ANNO</b> | <p>L'assemblea che assegna il compenso deve precedere alla materiale erogazione del compenso all'amministratore.</p> <p>Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l'anno 2023 - un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all'amministratore per l'intero anno 2023;</li><li>• mese di gennaio (dopo l'assemblea): erogazione della prima <i>tranche</i> mensile;</li><li>• mese di febbraio: erogazione seconda <i>tranche</i> mensile; etc.</li></ul> <p>Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell'organo amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio 2022, nell'aprile 2023, si ratifica il compenso già erogato nel corso del 2022); tale comportamento pare comunque sconsigliabile, resta preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso.</p> |
| <b>AMMINISTRATORE<br/>CON COMPENSO<br/>STABILE, CUI VIENE<br/>DESTINATA UNA<br/>EROGAZIONE<br/>STRAORDINARIA</b>                                    | <p>Nulla vieta che l'assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all'amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato.</p> <p>Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2023), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l'unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AMMINISTRATORE<br/>CON COMPENSO<br/>ANNUO EROGATO IN<br/>UNICA SOLUZIONE</b>                                                                     | <p>L'assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d'anno e che si decida di remunerare il lavoro dell'amministratore per l'intero periodo.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mese di ottobre 2023: l'assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l'intero anno 2022;</li><li>• mese di ottobre 2023 (dopo l'assemblea): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AMMINISTRATORE<br/>CON COMPENSO<br/>DELIBERATO IN ANNI<br/>PRECEDENTI, A<br/>VALERE ANCHE PER<br/>IL FUTURO</b>                                  | <p>Per evitare l'inconvenienza della ripetizione dell'assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità.</p> <p>Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell'anno 2020, abbia assunto la seguente delibera:</p> <p><i>"... all'amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l'anno 2020 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare".</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 67/2022

PAGINA

9/9

In tal caso, l'erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità.

Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola:

*“... in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione”.*

Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso “giuridico”, vale a dire la finzione per la quale l'Amministrazione finanziaria possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla società